



UNIONE DEI COMUNI
“Bassa Val d’Arda fiume Po”

Provincia di Piacenza

COPIA

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)

ORDINANZA n. 53
DEL 30-04-2021

OGGETTO: COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA MERCATO SETTIMANALE DELLA DOMENICA - PROROGA ORDINANZA N. 43/2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Richiamata la propria ordinanza n. 27 del 22.05.2020, così come successivamente modificata e da ultimo prorogata fino al 30.04.2021 con ordinanza n. 51 del 29.04.2021, con la quale si provvedeva a disciplinare il mercato della domenica del Comune di Monticelli d’Ongina ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 85 del 17.05.2020;

Dato atto che con ordinanza n. 43 del 15.04.2021 si provvedeva, tra l’altro, a modificare temporaneamente e sino al 30.04.2021 la planimetria del mercato settimanale della domenica del Comune di Monticelli d’Ongina, a seguito del rilascio da parte del medesimo Ente di alla soc. VILLANI F.LLI di Villani Gianluca & C. s.n.c. di autorizzazione per l’occupazione temporanea di suolo pubblico per “posizionamento ponteggio” dalle ore 08:00 del giorno 22.03.2021 alle ore 18:00 del giorno 30.04.2021 in Via Martiri della Libertà fronte civico 61;

Considerato che l’occupazione temporanea relativa al posizionamento del ponteggio di cui sopra è stata prorogata fino al 04.05.2021, come da provvedimento del Comune di Monticelli d’Ongina n. 8/2021 del 29.04.2021 – prot. 3446;

Ravvisata pertanto la necessità di prorogare la sopra citata ordinanza n. 43/2021 sino alla data del 04.05.2021, per quanto disposto in merito al mercato settimanale delle domenica del Comune di Monticelli d’Ongina in quanto nell’area oggetto di occupazione è previsto il posizionamento dei posteggi mercati n. 1, 18 e 29;

Visto il vigente regolamento comunale per il funzionamento dei mercati settimanali del venerdì e della domenica del Comune di Monticelli d’Ongina, in particolare l’art. 11 prevede *“In caso di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, l’area mercatale, tutta o in parte, può essere temporaneamente trasferita in aree alternative. Mediante adozione di apposita ordinanza che individua le aree e la dislocazione temporanea dei posteggi interessati dallo spostamento”*;

Tenuto conto anche delle preferenze espresse per le vie brevi dagli operatori commerciali interessati dagli spostamenti;

Ritenuto quindi procedere a prorogare l’ordinanza n. 43/2021 in relazione alla modifica della planimetria del mercato settimanale della domenica del Comune di Monticelli d’Ongina;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- il vigente Statuto dell’Unione dei Comuni “Bassa Val d’Arda Fiume Po”, costituita tra i Comuni di Besenzone, Castelvetro Piacentino, Caorso, Cortemaggiore, Monticelli d’Ongina, San Pietro in Cerro e Villanova sull’Arda;

VISTI i seguenti atti:

- la Deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni “Bassa Val d’Arda Fiume Po” n. 2 del 31 marzo 2014, con la quale è avvenuto il recepimento in capo all’Ente medesimo del conferimento, tra le altre, della funzione/servizio Sportello Unico per le Attività Produttive;
- la Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 11 del 16 dicembre 2014, con la quale sono state individuate le posizioni organizzative dell’Ente medesimo;
- il Decreto n. 4 del 12 gennaio 2021 con il quale il Presidente dell’Unione ha disposto il conferimento al sottoscritto dell’incarico di Responsabile del settore SUAP e Attività Produttive dell’Unione;

ORDINA

1. è disposta la modifica del punto 3 della propria ordinanza n. 43 del 15.04.2021 nel seguente modo:
 - le presenti disposizioni entrano in vigore dalla data odierna e si applicano sino alla data del 04 maggio 2021;

AVVERTE

che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1991, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo regionale dell’Emilia Romagna – Sez. di Parma (sulla base della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034) oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla notificazione (sulla base del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199);

INFORMA

ai sensi dell’art. 5, comma 3, della Legge 7 agosto 1991, n. 241 e s.m.i., che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Unione dei Comuni Bassa Val d’Arda Fiume Po, Arch. Alessandro Amici, al quale ci si potrà rivolgere per ogni esigenza ai seguenti recapiti: tel. 0523.257606 – P.E.C. suap.unioneardapo@legalmail.it;

DISPONE

1. la pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Unione dei Comuni Bassa Val d’Arda Fiume Po e del Comune di Monticelli d’Ongina;
2. di comunicare quanto disposto con il presente provvedimento agli operatori commerciali titolari dei posteggi oggetto di spostamento;
3. di trasmettere la presente ordinanza per gli adempimenti di rispettiva competenza a:
 - Comune di Monticelli d’Ongina per la pubblicazione del presente atto;
 - al Servizio di Polizia Municipale;
 - al Comando Carabinieri di Monticelli d’Ongina.

Castelvetro Piacentino, lì 30-04-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE**
F.to Arch. Alessandro Amici